

(N. 2072)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei Deputati nella seduta del 17 luglio 1957 (V. Stampato n. 2892)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 LUGLIO 1957

Aumento delle indennità giornaliere per i giudici privati dei Tribunali per i minorenni e delle Sezioni di Corte d'appello per i minorenni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai componenti privati dei Tribunali e delle Sezioni di Corte di appello per i minorenni sono dovute le indennità stabilite per i giudici popolari di Corte d'assise di appello.

Art. 2.

Alla maggiore spesa annua, prevista in lire 2.000.000, si provvederà, per l'esercizio finanziario 1956-57, a carico dello stanziamento del capitolo n. 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.